FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
www.fondazioneforensebolognese.it

CORSO DI TECNICA FORENSE E DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI AVVOCATO

DISPENSA n° 2

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DEI PRIMI RAPPORTI CON LO STUDIO LEGALE

DOCENTE

Dott. Claudio Maccaferri

Studio Maccaferri
Dottori Commercialisti in Bologna
Via delle Armi n. 1 – Tel 0516239511 r.a.
E-mail: doc@studiomaccaferri.com
www.studiomaccaferri.com

SOGGETTI AVENTI RAPPORTO CON UNO STUDIO LEGALE

LAUREANDI

PRATICANTI

PATROCINANTI

AVVOCATI

2

RAPPORTI INSTAURABILI CON UNO STUDIO LEGALE

1) **Gratuito**

2) **Borsa di studio**

3) **Collaborazione occasionale**

4) **Collab. Coord. e Cont.** (Co.Co.Co.) **occasionale o minima**

5) **Collab. Coord. e Cont. a progetto** (Co. Co. Pro)

6) **Lavoratore autonomo con P.IVA**

7) **Lavoro dipendente**

3

IL RAPPORTO DI PRATICANTATO
INDIVIDUAZIONE

NATURA DIVERSA DA

- LAVORO SUBORDINATO
- LAVORO AUTONOMO
- LAVORO PARASUBORDINATO

NO RAPPORTI SPECIALI

- ES. APPRENDISTATO

4

IL RAPPORTO DI PRATICANTATO
INDIVIDUAZIONE....CONTINUA

CASS. 6645/97

"la causa del rapporto di praticantato è quella di ***assicurare al giovane praticante,*** *da parte di un professionista,* ***le nozioni indispensabili per mettere in atto, nella prospettiva e nell'ambito di una futura determinata professione intellettuale, la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica****".*

5

IL RAPPORTO DI PRATICANTATO
INDIVIDUAZIONE...CONTINUA

ATTENZIONE!

Se il praticante **nella realtà quotidiana presta ulteriori attività non riconducibili al rapporto di praticantato** lo stesso **deve** essere inquadrato in una delle 3 possibilità:

Subordinato - Autonomo - Parasubordinato

6

IL RAPPORTO DI PRATICANTATO
LA BORSA DI STUDIO

C.N. CONSULENTI DEL LAVORO

CIRC. 826/04

*"... nulla vieta che il professionista possa riconoscere durante il periodo di praticantato assegni, rimborsi spese, sussidi, o **borse di studio** senza che ciò pregiudichi le finalità di addestramento professionale insito nel tirocinio..."*

7

IL RAPPORTO DI PRATICANTATO
LA BORSA DI STUDIO

C.N. RAGIONIERI COMMERCIALISTI

CIRC. 21.7.2004

*"...Stante la finalità incentivante e non remunerativa delle provvidenze in questione, è raccomandato che le medesime vengano assegnate secondo criteri tradizionalmente propri delle **borse di studio**, evitando erogazioni con cadenza fissa e ricorrente..."*

8

IL RAPPORTO DI PRATICANTATO
LA BORSA DI STUDIO

C.N. DOTTORI COMMERCIALISTI

CIRC. 25/2004

*"... ferma restando la natura tipicamente gratuita del tirocinio, consegue la possibilità, per il titolare dello studio, di erogare soltanto somme a titolo di **borse di studio**..."*

9

BORSA DI STUDIO
TRATTAMENTO TRIBUTARIO

IRPEF

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Art. 50¹ lett, C) TUIR

*"... le somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio** o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale,"*

RITENUTA

Art. 23 DPR 600/73

I soggetti che *corrispondono somme ... di cui all'art. 51* (lav. dipendente o assimilati*) devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo d'acconto in base alle aliquote IRE e in proporzione alla durata del rapporto*

MOD. 730 (Solo se rapporto in essere nell'anno successivo)
UNICO PERSONE FISICHE (anche in presenza di altri redditi)

10

BORSA DI STUDIO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

NO INPS

Art. 2 c. 26 L. 335/95

*"..... **Sono esclusi** dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività."*

NO INAIL

Circolare INAIL 32/00- punto 2

"... L'accertamento della sussistenza di detta iscrizione, correlata allo svolgimento di una delle attività di cui all'art. 5, c. 1, del D.Leg. 38/200, costituisce elemento rilevatore ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo."

In tal senso anche risposta D.R.L. RER del 10.11.2003

11

BORSA DI STUDIO
ANALISI ECONOMICA

DETRAZIONE IRPEF
(Art. 13¹ TUIR)

Esenzione totale IRPEF per importi fino a circa
8.000,00 € annui
(8.000,00 x 23% = 1.840,00)

Costo professionista

=

Compenso percepito dal praticante

PROFESSIONISTA → Unico costo: redazione busta paga
PRATICANTE → no pensione e assicurazione (NO COSTI DEDUCIBILI)

12

LAVORO AUTONOMO
(articolo 2222 codice civile)

Si coordinazione
Si continuatività

Articolo 409 c.p.c

Collaborazioni coordinate e continuative

Articolo 61 Decreto Legge n. 279/03

Co.co.co a progetto | **Co.co.co occasionale**

No coordinazione
No continuatività

Articolo 2222 codice civile
(Lavoro autonomo puro)

Prestazioni occasionali | **Attività professionali**

13

PRESTAZIONE OCCASIONALE
INQUADRAMENTO TRIBUTARIO

REDDITI DIVERSI

Art. 67 c. 1 lett. I) TUIR

"Sono redditi diversi ..... I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente"

RITENUTE D'ACCONTO

Art. 25 DPR 600/73

"I soggetti ... che corrispondono ... compensi ... per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ... devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'IRPEF ..."

(calcolata sul compenso al lordo della eventuale ritenuta previdenziale e del rimborso spese non a piè di lista addebitate al committente) (RIS .69/03)

MOD. 730 (Solo se rapporto in essere nell'anno successivo)

UNICO PERSONE FISICHE (anche in presenza di altri redditi)

14

PRESTAZIONE OCCASIONALE
TRATTAMENTO TRIBUTARIO Art. 71 c.2 TUIR

COMPENSO LORDO

- Costi Deducibili

- non vi sono limiti di legge come per imprese e professionisti (AUTO-CELLULARE)
- non ci sono obblighi di documentazione
- vi è l'esigenza di rispettare un principio di logica inerenza del costo alle prestazioni effettuate

= COMPENSO IMPONIBILE

- IRPEF

al netto delle RA subite; SI detrazioni IRPEF ex art. 13 TUIR

l'IRPEF dovuta è influenzata da:

1) progressività dell'aliquota in caso di possesso di altri redditi
2) oneri deducibili o detraibili (es. INPS, spese mediche, assicurazioni vita o infortuni, interessi passivi mutui)

= COMPENSO NETTO

15

PRESTAZIONE OCCASIONALE
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

INPS

< €. 5.000 annui → NO INPS

Reddito (Compenso – costi)

> €. 5.000 annui → SI INPS

(Solo sull'importo eccedente anche se non corrisposto stesso datore lavoro)
obbligo iscrizione gestione separata

INAIL

NO per esclusione

16

PRESTAZIONE OCCASIONALE
Obbligo presentazione dichiarazione dei redditi

Reddito complessivo (occasionale + altri no IVA; si veda art. 14):	€ 4.800
IRPEF lorda: aliquota minima del 23%	€ 1.104
- Detrazione IRPEF per altri redditi ex art. 13[5]	€ - 1.104
= IRPEF Dovuta	ZERO

Ritenute d'acconto subite (€ 4.800 x 20%) = € 960

NO OBBLIGO 730 o UNICO MA CONVENIENZA per chiedere il rimborso del credito

17

CONCETTO DI ALIQUOTA IRPEF MARGINALE

Compenso lordo annuo	**5.000**	**5.000**
Altri redditi che già si possiedono	**0**	**20.000**
Reddito complessivo	**5.000**	**25.000**
IRPEF (Compreso 2% add. Com. e Reg.) (23% fino a € 15.000, 29% oltre fino a € 28.000)	**1.150**	**6.650**
Ritenuta d'acconto (a dedurre)	**1.000**	**1.000**
IRPEF da versare	**150**	**5.650**
INPS da versare	**0**	**0**
COMPENSO NETTO ANNUO (Derivante dal rapporto di co.co co.)	**3.850**	**3.100**
	Aliquota marginale 23%	Aliquota marginale 29%

ATTENZIONE

(Il suddetto calcolo non tiene conto della **detrazione per altri redditi** di cui all'art 13[5] TUIR)

18

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

DEFINIZIONE

Art. 409 n. 3 c.p.c.

" ...rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato..."

19

LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO?

DEFINIZIONI Codice Civile

Lavoro autonomo

Ex art. 2222 c.c.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e ***senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente****,...*

Lavoro subordinato

Ex art. 2094 c.c.

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale ***alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.***

20

Co.Co.Co. OCCASIONALE

Inquadramento Art. 61 c. 2 D.L. 276/03

Rapporto di Co.Co.Co. avente ...

DURATA COMPLESSIVA
del rapporto con lo stesso committente
< 30gg l'anno (solare e di calendario)

La durata della prestazione giornaliera non è rilevante; 1 o 10 ore non fa differenza, come pure è irrilevante l'esecuzione della prestazione solo in alcuni giorni del mese (es. 2 gg al mese per 24 gg annuali)

COMPENSO COMPLESSIVO
percepito nell'anno solare dallo stesso committente
< € 5.000,00

21

Co.Co.Co. OCCASIONALE
TRATTAMENTO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE

Il Co.Co.Co. occasionale è equiparato al ...

Co.Co.Co a progetto

... ma avendo ...

RILEVANZA MINIMA

è

ESCLUSO DA PROGETTO

Pertanto ...

STESSO TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEI CO.CO.CO A PROGETTO

22

LE CONSEGUENZE DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI

Co.Co.Co. OCCASIONALE

COMPENSO > 5.000 ANNUI

O

DURATA > 30 GG

→

Co.Co.Co. A PROGETTO

↓

OBBLIGO CONTRATTO A PROGETTO

23

CO.CO.CO A PROGETTO
INQUADRAMENTO TRIBUTARIO

IRPEF

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Art. 50 c. 1 lett, C-bis) TUIR

"... *le somme ..... percepiti in relazione ad altri* ***rapporti di collaborazione*** *aventi per oggetto la prestazione di attività svolte* ***senza vincolo di subordinazione*** *a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè le collaborazioni non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, c. 1 concernente redditi di lavoro autonomo."*

RITENUTA D'ACCONTO

Art. 23 DPR 600/73

I soggetti che... *corrispondono somme ... di cui all'art. 51* (lav. dipendente*) devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo d'acconto in base alle aliquote IRE e in proporzione alla durata del rapporto*

MOD. 730 O UNICO PERSONE FISICHE (Iin presenza di altri redditi)
(quadro C redditi di lav. Dip.)

24

COCOCO A PROGETTO
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Detrazioni ART. 13 TUIR (DPR 917/96)

IMPORTO FINO AL QUALE IL REDDITO E' ESCLUSO DA **IRPEF**

(Paga comunque le addizionali IRPEF)

DEDUZIONE

IN ASSENZA DI ALTRI REDDITI fino a €. 8.000

IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI SI RIDUCE PROGRESSIVAMENTE

ATTENZIONE!

LA DEDUZIONE E' RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO NELL'ANNO SOLARE

NO Dichiarazione dei redditi

25

COCOCO A PROGETTO
TRATTAMENTO TRIBUTARIO ....CONTINUA

- **NO costi deucibili**
- **SI detrazioni redditi di lavoro dipendente** (Art. 13[1] TUIR)
- **SI indennità di trasferta** fuori dal territorio comunale dove ha sede l'azienda o dove abita il collaboratore (€ 15,49 – € 30,99 – € 46,48)
- **SI buoni pasto** (€ 5,29 per ogni giorno lavorato per tutti i collaboratori
- **SI erogazioni liberali** Es.(solo fino a €. 258,23 annui)

26

COCOCO A PROGETTO
TRATTAMENTO TRIBUTARIO ....CONTINUA

- **SI rimborso km ACI** in caso di uso auto propria fuori dal comune ove risiede il collaboratore o ha sede il professionista
  - No preventiva autorizzazione (Circ. 326/97 e 188/99)
  - Rendiconto trasferte con allegata copia dei documenti del veicolo

  In base a elementi concordanti, sia diretti che indiretti (Circ. 326/97)
- **TFM** (Trattamento di fine mandato)

27

COCOCO A PROGETTO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

INPS 26,72%

17% Dipendenti, artigiani, commercianti e iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

17% Pensionati

INAIL

Indicativamente 0,4%

28

COCOCO A PROGETTO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Gestione

- **ISCRIZIONE INPS: collaboratore**
- **ISCRIZIONE INAIL: committente**
- **BASE IMPONIBILE INPS/INAIL = Compenso lordo**

29

COCOCO A PROGETTO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

INPS/INAIL

1/3 a carico **CoCoCoPro**

2/3 a carico **committente**

TERMINI DI VERSAMENTO

entro il **16 del mese successivo** a quello in cui sono stati corrisposti i pagamenti

ONERE VERSAMENTO

committente

30

CO.CO.CO A PROGETTO
ASPETTI OPERATIVI

+/- STESSI ADEMPIMENTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Libri matricola e paga, **busta paga** , CUD, GLA, ecc...

31

Co.Co.Co. A PROGETTO
Analisi economica

Modalità di determinazione del compenso

VEDERE BUSTA PAGA ALLEGATA

32

BORSA DI STUDIO, COLLABORAZIONI OCCASIONALI, CO.CO.CO./PRO.
ASPETTI FISCALI COMUNI

NO OBBLIGO P. IVA

CRITERIO DI CASSA

RITENUTA D'ACCONTO

COSTO INDEDUCIBILE IRAP

33

INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI APERTURA DELLA P.IVA

Art. 1 DPR 633/72

*" L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le **prestazioni di servizi effettuate** nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o **nell'esercizio di arti e professioni** e sulle importazioni da chiunque effettuate."*

Art. 5 c. 2 DPR 633/72

*"**Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi** inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del DPR 29/09/1973 n. 597 (oggi art. 50 c. 1 lett. C-bis) TUIR), **rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo."***

34

CRITERIO DI CASSA

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Art. 71 c. 2 Tuir

*"I redditi ... sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare **percepito** nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione".*

Co.co.co e Co.co.co.pro.

Art. 51 c.1 Tuir

*"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo **percepiti** nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".*

35

RITENUTA D'ACCONTO

SOGGETTI NON OBBLIGATI AD OPERARE LA RITENUTA

- PERSONE FISICHE PRIVATE

SOGGETTI CHE NON SUBISCONO RITENUTE

- PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA
- SOCIETA' ED ENTI

36

COSTO DEI COLLABORATORI INDEDUCIBILE IRAP

MAGGIOR ONERE COMMITTENTE → **3,90%**

Maggior onere IRPEF/IRES
derivante dalla indeducibilità ai fini IRPEF dell'IRAP
Irpef: 1-1,8% / IRES: 1,1%

37